

8 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per tutte le informazioni relative alla procedura di liquidazione si rimanda al **REGOLAMENTO LIQUIDAZIONI**, disponibile nella sezione "Regolamenti" del sito web del Fondo www.solidarietaveneto.it

1. DATI DELL'ADERENTE

Riportare i dati anagrafici dell'aderente.

2. EROGAZIONE PRESCELTA

NB: Le opzioni consentite sono tra loro alternative: qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato. Per maggiori dettagli sulla fiscalità fare riferimento alla normativa in vigore (Vedi anche "Documento sul regime fiscale" del fondo).

A) CHIUSURA PER PENSIONAMENTO E PRESTAZIONE PENSIONISTICA. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita. Si noti che nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale la stessa verrà automaticamente erogata in forma di capitale. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, devono essere fornite le ulteriori informazioni richieste relative a tipologia di rendita, frequenza di erogazione ed eventuale percentuale di reversibilità, compilando apposita documentazione fornita dagli Uffici del fondo al momento della ricezione della richiesta. Maggiore dettaglio circa le diverse opzioni di rendita sul "Documento sulle Rendite" (vedi sito). **NOTA BENE:** Solamente i vecchi iscritti possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale in tutti i casi, rinunciando all'applicazione della tassazione agevolata.

Il diritto al riscatto (ovvero al trasferimento, si veda modulo relativo) si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo. In particolare:

B) RISCATTO PARZIALE può essere richiesto, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di "licenziamento collettivo" secondo quanto disciplinato nell'art. 4 della legge 223 del 1991 (si veda anche risposta a quesito Covip – Dicembre 2016), cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Per questo ultimo caso il motivo giustificante la richiesta deve sussistere da almeno 12 mesi. La Covip dispone inoltre che la cassa integrazione abbia comportato una perdurante situazione di sospensione totale (zero ore) dell'attività lavorativa. La Covip reputa ammissibile la liquidazione del riscatto parziale, anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni, ogniqualvolta risulti definito ex ante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi.

Nel caso di richiesta di riscatto parziale per CIG l'azienda dovrà comprovare la presenza della fattispecie di cui sopra attraverso apposita dichiarazione che attesti LA DECORRENZA DEL PERIODO DI Cassa Integrazione (Ordinaria e/o Straordinaria) a ZERO ORE CHE ABBA DETERMINATO UNA SOSPENSIONE TOTALE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.

C) RISCATTO TOTALE può essere richiesto in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3. Può essere richiesto inoltre a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari: in tal caso va richiesta la prestazione pensionistica (A). In caso di decesso dell'aderente si veda apposito modulo.

D) RISCATTO IMMEDIATO PARZIALE e INTEGRALE per perdita dei requisiti di partecipazione. L'Art. 12, comma 2 dello Statuto di Solidarietà Veneto – Fondo Pensione prevede la possibilità di richiedere il riscatto parziale (75%) o integrale (100%) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. **NOTA BENE:** In caso di riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione viene applicato un regime fiscale meno favorevole rispetto ai casi precedenti. (Vedi documento sul regime fiscale)

3. CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già stati comunicati in precedenza. Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

4. COORDINATE BANCARIE

Vanno indicate le coordinate bancarie (IBAN) complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento.

In caso di pagamento su conto corrente intestato a persona diversa dal richiedente, è necessario compilare il modulo DELEGA.

In caso di decesso dell'aderente i beneficiari devono comunicare le loro coordinate bancarie nel modulo per essi previsto.

Nel caso non si disponga di nessun conto corrente si prega di contattare il Fondo.

Nell'istruttoria della pratica, oltre alla documentazione necessaria all'avvio della pratica, il Fondo si riserva di richiedere in qualsiasi momento ogni altra documentazione necessaria.

9 – LIQUIDAZIONI INTEGRATIVE

5. STATO DEI VERSAMENTI

In presenza di mancate/omesse contribuzioni, è facoltà dell'aderente richiedere comunque la chiusura della posizione, ricevendo immediatamente una prima liquidazione con quanto maturato al momento della richiesta stessa e non appena gli importi mancanti verranno versati al Fondo Pensione, una nuova liquidazione (opzione 5B). Per maggiori informazioni sui costi dell'operazione si rimanda al successivo punto 10.

Qualora l'iscritto scelga tale opzione, in presenza di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo ecc.), la richiesta di liquidazione comporta l'impossibilità di fare ricorso al Fondo di **Garanzia per la Previdenza Complementare**, secondo quanto previsto dalla circolare dell'INPS n. 23 del 22/05/2008.

10 – COSTI

Per ogni "riscatto immediato" ex Art. 12, c.2, lett. d) Statuto del Fondo ex Art. 14, c.5, D.lgs. 252/05 (opzione D) del quadro "2 – EROGAZIONE PRESCELTA" saranno addebitati € 15 (costo istruzione pratica). Tutte le altre opzioni a disposizione dell'aderente sono gratuite. L'eventuale liquidazione integrativa, nei casi previsti, è soggetta ad una spesa pari ad € 15 (istruzione della pratica). Nel caso in cui l'ammontare netto di una liquidazione integrativa risulti uguale o inferiore ad € 15 (istruzione della pratica), come sopra indicato, non si provvederà all'erogazione poiché questa risulterebbe pari a 0 (o di ammontare negativo).

CODICE C.I.R.

Il codice C.I.R. è il codice identificativo del referente di Solidarietà Veneto con cui è stato compilato il modulo.

Nel caso in cui lo stesso sia stato compilato in autonomia da parte dell'aderente, non è necessario indicare nulla.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Al fine di compilare correttamente la modulistica ed effettuare una scelta coerente con la propria situazione contributiva e previdenziale è consigliato rivolgersi agli Uffici telefonicamente allo 041.94.05.61, via e-mail a liquidazioni@solidarietaveneto.it oppure recandosi presso uno degli SPORTELLI INFORMATIVI attivi su tutto il territorio e indicati nella sezione CONTATTI del sito web www.solidarietaveneto.it.

DELEGA - DICHIARAZIONE VERSAMENTO SU ALTRO CONTO



Quando va compilato: nel caso in cui si richieda il pagamento su un conto corrente non direttamente intestato all'iscritto.
Chi lo compila: l'iscritto a Solidarietà Veneto

AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale

AUTORIZZO il citato Fondo Pensione ad effettuare il pagamento relativo alla liquidazione da me richiesta, al netto delle ritenute fiscali, sul seguente conto corrente:

IBAN

Banca _____ Filiale _____

Intestato a _____ Codice fiscale

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Preghiamo di inviare unitamente al presente allegato copia del **DOCUMENTO D'IDENTITÀ** e **CODICE FISCALE DELL'INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO**. In assenza di tale documentazione, non sarà possibile procedere alla richiesta.

_____, li _____
(Luogo e data di compilazione)

(Firma dell'iscritto a Solidarietà Veneto)

(Firma del titolare del conto corrente)

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016



Quando va compilato: nel caso di richiesta di riscatto totale per invalidità
Chi lo compila: l'iscritto

DATI DELL'ISCRITTO

Cognome _____ Nome _____
Codice fiscale

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Solidarietà Veneto Fondo Pensione, con sede legale in Venezia (VE), via Fratelli Bandiera 54-58, - Tel 041940561 – Fax 041976268 – PEC gestione@pec.solidarietaveneto.it (di seguito «Fondo Pensione»), in qualità di **Titolare del trattamento**, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione, sono effettuati:

- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinati dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati acquisiti a soggetti a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività. Tali soggetti potranno essere costituiti da:

- a) soggetti deputati alla gestione dei contributi di previdenza complementare quali Compagnie assicurative, SIM, Banche, società finanziarie;
- b) soggetti deputati all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie assicurative;
- c) organismi associativi propri della previdenza complementare, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- d) società di servizi amministrativi, contabili ed informatici.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

Il Fondo Pensione, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l'interessato.

5. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o via PEC - alla sede di Solidarietà Veneto Fondo Pensione, Via Fratelli Bandiera 54-58 – 30175 – Venezia.

➤ Tenuto conto dell'informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Fondo Pensione,

Do il consenso

Nego il consenso

al trattamento dei dati personali appartenenti a particolari categorie, ex art. 9, par. 1, del Regolamento UE 679/2016, segnatamente per quanto riguarda i dati **relativi alla salute oggetto della presente richiesta di anticipazione.**

(Nominativo in stampatello dell'interessato 1)

(Firma del soggetto interessato 1)

(Nominativo in stampatello dell'interessato 2)

(Firma del soggetto interessato 2)